



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: “Omissis” contro Regione Abruzzo (ex ARSSA). Atto di Citazione dinanzi al Tribunale dell’Aquila (R.G. n. “Omissis”). Approvazione schema atto di transazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- lo Statuto regionale;
- la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);
- la legge 26.5.1965 n. 590 (Vendita terreni con patto di riservato dominio per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice);

PREMESSO che:

- con contratto di compravendita con patto di riservato dominio, redatto dal notaio Rauccio in data “Omissis”, la soppressa ARSSA vendeva al sig. “Omissis” un terreno per il prezzo di vendita pari a £ 240.067.193, corrispondenti ad € 123.984,36 e comprensivo di interessi, con restituzione dell’intero importo mediante la corresponsione di 30 rate annuali, con scadenza della 1° rata di € 4.132,81 entro il 31 ottobre 2002 e ultima rata entro il 31.10.2031;
- nonostante distinti solleciti e diffide, il sig. “Omissis” risultava moroso per aver provveduto al pagamento delle sole prime 7 rate (dal 2002 al 2008), per un importo complessivo di € 28.929,67, e rimanendo pertanto in capo allo stesso l’obbligo del pagamento delle ulteriori n. 12 rate (dal 2009 al 2020), pari ad € 49.593,72, nonché il pagamento delle ulteriori rate fino alla completa definizione della posizione debitoria, pari a complessivi € 123.984,26;
- la Regione Abruzzo affidava all’Avvocatura Distrettuale dello Stato l’incarico di avviare ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela degli interessi e ragioni dell’Ente Regione;
- l’Avvocatura distrettuale dello Stato provvedeva pertanto all’instaurazione di apposito giudizio innanzi al Tribunale di L’Aquila, iscritto al n. “Omissis”. al fine di vedere ivi accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l’ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della proposta domanda e per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare risolto, a tutti gli effetti di legge, il contratto di compravendita con patto di riservato dominio stipulato tra le parti con rogito rep. “Omissis” del “Omissis”, ai sensi dell’art. 8 del contratto e dell’art. 1456 c.c.

Conseguentemente, voglia il Tribunale adito condannare il sig. “Omissis” alla immediata restituzione in favore della Regione Abruzzo dei terreni agricoli compravenduti, meglio descritti in narrativa, liberi da persone e da cose, nonché al pagamento, -a titolo di risarcimento del danno ed indennizzo per l’occupazione ed utilizzazione dell’azienda agricola per cui è causa- di una indennità annua di € 4.132,8 per ciascun anno di occupazione, a decorrere dal 1 ^ novembre 2001 e fino alla data di effettivo rilascio, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia; il tutto anche a titolo di risarcimento del danno derivato all’Amministrazione a seguito della condotta inadempiente di parte convenuta, da liquidarsi necessariamente in via equitativa.

In subordine e nel caso di rigetto della domanda principale, si chiede che il Tribunale adito voglia dichiarare, in ogni caso, risolto il contratto di compravendita con patto di riservato dominio stipulato tra le parti con rogito rep. "Omissis" del "Omissis", per Notaio Filippo Rauccio di Avezzano, per inadempimento grave della parte acquirente, ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile.

In ogni caso, con conseguente condanna del sig. "Omissis" alla immediata restituzione in favore della Regione Abruzzo dei terreni agricoli compravenduti, meglio descritti in narrativa, liberi da persone e da cose, nonché al pagamento a titolo di risarcimento del danno ed indennizzo per l'occupazione ed utilizzazione dell'azienda agricola per cui è causa- di una indennità annua di € 4.132,8 per ciascun anno di occupazione, a decorrere dal 1^a novembre 2001 e fino alla data di effettivo rilascio, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia; il tutto anche a titolo di risarcimento del danno derivato all'Amministrazione a seguito della condotta inadempiente di parte convenuta, da liquidarsi necessariamente in via equitativa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio";

- con comparsa di costituzione e risposta, comprensivo dell'intervento del terzo e della domanda riconvenzionale, i sigg.ri "Omissis", nel ritenere sussistente una responsabilità della Regione Abruzzo nella causazione di presunti danni (derivanti dalla piantumazione, da parte dell'ARSSA, di un filare di alberi di pioppo che avrebbero determinato una persistente ombreggiatura con pregiudizio all'attività di silvicoltura), chiedevano al Tribunale di L'Aquila, in reiezione degli assunti difensivi della Regione Abruzzo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

Voglia l'ill.mo Tribunale Adito:

- in via principale e riconvenzionale, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e accertato che gli attori hanno subito danni di natura patrimoniale consistenti in una minore produttività dei terreni da loro coltivati per fatto e colpa della Regione Abruzzo, per le tutte le causali e motivazioni esposte in narrativa, condannare la Regione Abruzzo al risarcimento degli stessi quantificabili in € 223.078,38 , ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo;

- in via gradata, in caso di accoglimento, anche parziale delle domande attore, quantificare, in via equitativa, l'indennizzo dovuto alla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 1526 c.c. per l'uso dei terreni oggetto del contratto di compravendita in misura non superiore ad € 2.322,00 annue, somme comunque da porre in compensazione con quanto verrà accertato e riconosciuto ai sig.ri "Omissis" a titolo di danni patrimoniali in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale;

con vittoria di spese, ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa al 4% ed iva di legge";

PREMESSO, altresì che:

- l'Avv. Roberto Fasciani, per conto dei propri assistiti sig.ri "Omissis", con comunicazione PEC del 26.11.2021 ha rimesso una definitiva proposta per la bonaria definizione del giudizio R.G. n. "Omissis", così formulata: "(...) il sig. "Omissis" si rederebbe disponibile a pagare IN UNICA SOLUZIONE ED IMMEDIATAMENTE, all'atto della formalizzazione presso il Notaio degli atti necessari alla cancellazione del "riservato dominio" (salvo diverse modalità e termini che la medesima Regione Abruzzo riterrà di indicare, a cui presta sin d'ora consenso) la somma complessiva e onnicomprensiva di € 83.000,00. (...) con il pagamento della suddetta somma la Regione Abruzzo sarà integralmente soddisfatta adoperandosi per quanto di competenza ai fini del definitivo trasferimento del bene in favore del mio assistito il quale, del pari, rinuncerà all'azione risarcitoria per oltre € 200.000,00 intrapresa contro la Regione nell'ambito del noto contenzioso esistente, che per l'effetto verrà abbandonato dalle parti, essendo ogni questione definitivamente risolta";

CONSIDERATO CHE:

- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con nota prot. n. 298 del 05.01.2022 ha rappresentato che il Tribunale di L'Aquila all'udienza del 16.12.2021, nel dare atto della richiesta congiunta delle parti di rinvio essendo in corso trattativa di bonario componimento del contenzioso, ha differito la predetta udienza alla data del **21.04.2022**;

- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con nota prot. n. 14261 del 26.04.2022, ha rappresentato che il Tribunale di L'Aquila all'udienza del 21.04.2022, nel dare atto di una nuova richiesta congiunta delle parti di rinvio essendo ancora in corso trattativa di bonario componimento del contenzioso, ha differito la predetta udienza alla data del **20.10.2022**;

VISTO lo schema dell'atto di transazione di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborato dal Servizio DPD025, tenuto conto dell'esito delle interlocuzioni intervenute, in particolare con scambio di e-mail agli atti dell'ufficio, con il legale dei sig.ri "Omissis";

CONSIDERATO che lo schema di transazione sopra richiamato è stato trasmesso con la nota Prot. RA n. 89386 del 08/03/2022 per quanto di rispettiva competenza all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e all'Avvocatura Regionale;

PRESO ATTO che l'Avvocatura dello Stato dava riscontro in merito allo schema di atto di transazione con la nota Prot. RA n. 9732 del 16/03/2022, invitando l'Avvocatura Regionale ad ulteriori approfondimenti su alcuni punti, in particolare: *"l'individuazione degli atti da porre in essere e dello strumento "notarile" più idoneo a definire al meglio la fattispecie nei termini delineati nello schema di accordo e la corretta sequela delle trascrizioni da porre in essere"*;

TENUTO CONTO dell'incontro avuto con l'Avvocatura Regionale in data 05/04/2022 presso gli uffici di Pescara, al termine del quale si è provveduto ad inviare una e-mail al legale della controparte in merito ad alcuni approfondimenti da fare, evidenziati dall'Avvocatura dello Stato, invitando infine ad un incontro preliminare con il Notaio, da loro individuato, che dovrà formalizzare l'atto transattivo;

VISTA la mail del 23 giugno 2022 inviata dal Notaio Dott. Roberto Colucci all'ufficio Controlli del Dipartimento Agricoltura Servizio territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest DPD025, in cui si conferma che a carico del Sig. "Omissis" non sussistono trascrizioni relative a domande giudiziali e che pertanto è possibile procedere: 1) alla sottoscrizione dell'atto di Transazione così come predisposto dall'ufficio a seguito dell'incontro avuto il 5 aprile 2022 con l'Avvocatura regionale; 2) alla sottoscrizione dell'atto di cancellazione del patto di riservato dominio;

RITENUTO, per quanto sopra:

- che sussiste interesse pubblico della Regione Abruzzo alla definizione transattiva del contenzioso come sopra avviato dalla Regione Abruzzo, e ciò sulla scorta dei riscontri avuti in merito a detta transazione, che consentirebbe di evitare un aggravio di spesa a carico della Regione Abruzzo;
- di approvare lo schema di transazione di cui al suddetto **Allegato A**, demandando alla Direttrice del Dipartimento Agricoltura, quale Dirigente del Servizio Agricoltura per l'Abruzzo Ovest DPD025 (vacante), la sottoscrizione dell'atto transattivo di cui sopra in rappresentanza della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 23, lett. o), della L.R. 14.9.1999 n. 77 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, sebbene la fattispecie di cui sopra, consistente nella bonaria definizione stragiudiziale di un contenzioso, non trova espressa menzione nel suddetto art. 73 del D.Lgs. n. 118/2011, costituisce comunque onere dell'Ente Regione provvedere alla trasmissione della presente

deliberazione alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Abruzzo e ciò in ossequio ai principi generali desumibili dalle disposizioni di cui alla Legge 14 gennaio 1994 n. 20 s.m.i., concernenti in particolare le attività di controllo della suddetta autorità sulla gestione delle risorse finanziarie pubbliche, anche con riferimento a quelle destinate alla composizione bonaria di vertenze non ancora promosse innanzi ad autorità giudiziarie;

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale per la definizione transattiva del contenzioso di cui sopra;
- della regolarità tecnico amministrativa, nonché della legittimità del presente provvedimento, attestate con la firma in calce allo stesso dalla Direttrice del Dipartimento a norma degli articoli 23 e 24 della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;
- del rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) e al Disciplinare approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 41 del 3 febbraio 2021;

UDITO il Relatore;

per le motivazioni espresse in premessa, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare lo schema di transazione di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la definizione stragiudiziale del contenzioso intrapreso da "Omissis" e "Omissis" nei confronti della Regione Abruzzo e di cui in narrativa;
- 2) di autorizzare la Direttrice del Dipartimento Agricoltura, quale Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura per l'Abruzzo Ovest DPD025 (vacante), alla sottoscrizione dell'atto transattivo di cui sopra in rappresentanza della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 23, lett. o), della L.R. 14.9.1999 n. 77 e s.m.i.;
- 3) di dare atto che i Sigg.ri. "Omissis" e "Omissis" provvederanno al pagamento mediante bonifico sul C/C corrente bancario intestato alla Regione Abruzzo avente il seguente Codice IBAN: IT85O0538703601000000040300, tenendo cura di specificare la seguente causale: *"Rate ammortamento terreni Legge 590/1965 – saldo e stralcio posizione debitoria "Omissis"*;
- 4) di introitare l'importo di € 83.000,00 al capitolo n. 41001.1 "Alienazione di beni immobili" del bilancio pluriennale 2022/2024;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest DPD025 alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD

SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST DPD025

L'Estensore
Gregorio Toccarelli

Il Responsabile dell'Ufficio
Gregorio Toccarelli

Il Dirigente del Servizio (vacante)
La Direttrice del Dipartimento DPD
Dott.ssa Elena Sico

(firma)

(firma)

(firma)

La Direttrice Regionale
Dott.ssa Elena Sico

Il Componente la Giunta
Emanuele Imprudente

(firma)

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====